



CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DI ARTIGIANI E COMMERCianti PER IL 2016

Gli artigiani ed i commercianti dovranno versare più contributi: nel 2016 sono state infatti elevate le aliquote contributive, con conseguente aumento, rispetto al 2015, delle somme da versare.

Gli artigiani ed i commercianti devono versare i contributi previdenziali IVS dovuti all'Inps sulla base della totalità dei redditi di impresa da essi dichiarati, sui quali vengono applicate a scaglioni due differenti aliquote e comunque fino ad un tetto massimo oltre il quale non è dovuta alcuna contribuzione.

Per l'anno 2016 le aliquote base sono le seguenti:

- 23,10% (22,65% nel 2015) per redditi d'impresa complessivi fino ad euro 46.123,00;
- 24,10% (23,65% nel 2015) per redditi d'impresa complessivi da euro 46.123,01 al cosiddetto massimale contributivo, pari ad euro 76.872,00 (euro 100.324,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva).

Nessuna contribuzione è dovuta al superamento del massimale contributivo.

Per gli iscritti che sono familiari che collaborano nelle imprese del titolare artigiano o commerciante, le aliquote base sono ridotte di tre punti percentuali (e quindi sono pari al 20,10% o 21,10% a seconda dei casi), fino al compimento di 21 anni di età.

Gli iscritti alla gestione commercianti devono versare un ulteriore 0,09%, destinato a finanziare il fondo per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale; per tali soggetti, pertanto, le aliquote sopra viste sono pari al 23,19% per redditi fino ad euro 46.123 e al 24,19% per la parte eccedente tale importo e fino al massimale contributivo. Gli assicurati che hanno più di 65 anni e sono già pensionati possono chiedere la riduzione a metà dei contributi dovuti, calcolati nei modi sopra visti.

Artigiani e commercianti devono pagare un contributo destinato a finanziare l'erogazione delle prestazioni di maternità alle iscritte da parte dell'Inps, stabilito in misura fissa pari ad euro 0,62 mensili.

I contributi IVS sono rapportati a mese nel caso in cui l'iscrizione all'Inps inizi o cessi nel corso dell'anno.

Ogni iscritto è tenuto al versamento di una contribuzione fissa minima, calcolata applicando le percentuali sopra viste su un reddito convenzionale (cosiddetto minimale contributivo), che per il 2016 è pari ad euro 15.548,00; tale contribuzione è quindi dovuta in ogni caso, anche se il reddito effettivo è inferiore o nullo.

I contributi minimi per il 2016 e quelli per maternità dovranno essere versati in rate trimestrali di pari importo alle seguenti scadenze: 16.5.2016, 22.8.2016, 16.11.2016, 16.2.2017.

I contributi eccedenti il minimale vanno versati alle scadenze e secondo le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche; è dovuto un acconto per il 2016, calcolato sui redditi del 2015 eccedenti il minimale del 2016, da eseguire in due rate di pari importo alle

scadenze e con le modalità previste rispettivamente per il versamento a saldo ed in acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Nel caso di impresa familiare, costituita regolarmente o no, il versamento va eseguito solo dal titolare, che ha obbligo di rivalsa verso i collaboratori per le somme pagate per loro conto.

I versamenti vanno eseguiti con il mod. F24, compilando la sezione "INPS" e riportandovi appositi codici, specifici per ognuno di essi, comunicati dallo stesso istituto di previdenza.

Le comunicazioni riportanti i dati necessari ai versamenti e gli importi sono reperibili, dal soggetto assicurato o da un suo delegato, nel sito www.inps.it, tramite l'opzione, all'interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24"

www.soccirossi.it - info@soccirossi.it